

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

PSY-COM APS

Verbale di Assemblea Ordinaria del 21/04/2022

L'anno 2022, il giorno 21 del mese di APRILE, alle ore 19, presso la sede in via Santa Luisa di Marillac, n. 15, Napoli, si è riunita L'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione PSY-COM APS.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 15 del vigente statuto sociale, la dott.ssa Gabriella Ferrari Bravo, verbalizza la dott.ssa Stefania Carnevale.

Sono presenti:

- La presidente Gabriella Ferrari Bravo,
- Il vicepresidente Ciro Esposito,
- La segretaria Giovanna Celardo,
- Le associate: Maria Florencia Gonzalez Leone, Stefania Carnevale e Marcella Autiero, Barbara Agueli e l'associato Emanuele Esemplio, Elvira Reale.

Sono assenti giustificate: Immacolata Di Napoli e Martina Missano.

La Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede legale, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, che sono presenti n° 6 soci su n° 9 soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto sociale
2. Approvazione attività volta nell'anno 2021
3. Organizzazione
4. Nuovi soci
5. Approvazione Bilancio 2020/2021
6. Programmazione attività 2022
7. Varie ed eventuali

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, la Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha indetto, come da regolamento, l'Assemblea ordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale.

Successivamente, da lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n.32 articoli.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura dei n°32 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Approvazione attività svolta nel 2021

La presidente illustra le attività svolte nel 2021:

Le psicologhe e gli psicologi dell'associazione hanno collaborato all'organizzazione e alla gestione dei webinar tenuti da Protocollo Napoli, su *Violenza assistita e affidamento di figli minori nell'ambito della Convenzione di Istanbul* il 18 marzo 2021, il 6 maggio 2021 e il 1° luglio 2021. (All.1)

- È stato presentato nel marzo 2021 il progetto "Il Molo San Vincenzo: polmone di vita, creatività e cultura tra *reale* e *virtuale*" per il bando MIBACT, tuttavia non collocato adeguatamente in graduatoria.

Psycom- ha collaborato con il Dipartimento IRISS-CNR, il DSU dell'Università Federico II con il patrocinio del Council of Europe, del Mic (Ministero della cultura), Ordine nazionale degli psicologi, SIPCO, AIP e ANIAI per la realizzazione del convegno "The FARO convention implementation. Heritage communities as commons: relationships, participation and well-being in a shared multidisciplinary perspective" svoltosi presso l'Università Federico II, nella sede dei SS. Marcellino e Festo nei giorni 16 e 17 dicembre 2021. (cfr. facebook:

<https://www.unina.it/-/27683486-naples-faro-convention-2021-cultural-heritage-as-common-good>) (all. 2)

Psycom ha collaborato all'organizzazione del corso di perfezionamento in "*Perizia psicologica, CTU, referto psicologico per il contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza assistita*", anno 2020-2021. Cfr facebook:

La Presidente ringrazia Stefania Carnevale, Giovanna Celardo e Marcella Autiero per il lavoro svolto nel supporto tecnico dei webinar e nella attività di supporto tutoriale svolta per il perfezionamento.

Psy-com, a seguito di bando competitivo è stato scelto come organizzatore del congresso mondiale di Psicologia di Comunità – 9ICCP 2022 – che si svolgerà a Napoli.

Una commissione internazionale composta da psicologi di comunità dei diversi Paesi organizzatori delle edizioni precedenti gli ha conferito l'incarico. L'evento si realizzerà il 21-24 settembre 2022 (Cfr. <http://9iccpnaples.com/home/>)

Attività di contrasto alla vittimizzazione secondaria delle donne.

La presidente presenta le indicazioni del gruppo di ricerca Protocollo Napoli.

In merito alla gestione di perizia e ctu (Vedi documento allegato, All. 3) e nel chiedere ai membri dell'associazione di aderire a tale documento, propone altresì di istituire un Comitato Scientifico Protocollo Napoli all'interno dell'associazione e di recepire in quanto associazione l'operato da esso svolto.

Dopo ampia discussione l'assemblea approva.

La presidente ha chiesto ai rappresentanti di Protocollo Napoli di aderire a PSY-COM APS.

Le dott.sse Ester Ricciardelli, Antonietta Bozzaotra e Elvira Reale hanno aderito all'invito.

Si accettano le loro richieste di ammissione formalizzata all'Associazione con relativo pagamento della quota sociale.

L'assemblea si congratula per le nuove socie.

Con le stesse modalità viene accettata la richiesta di adesione della dott.ssa Augusta Angelucci.

I loro nomi saranno annotati, a partire dalla data odierna, nel registro dei soci.

Collaborazione e supporto "La camera blu", journal of gender and women's studies.

La Presidente propone di sostenere e supportare lo sviluppo del journal in women studies "La camera blu" e in tal senso intende promuovere un accordo di collaborazione con la casa editrice e l'editor in chief.

Dopo ampia discussione in merito all'accordo di collaborazione e alle modalità operative per tale iniziativa, l'Assemblea approva all'unanimità.

Organizzazione attività

La Presidente propone di affidare l'incarico di Tesoriere a Stefania Carnevale con incarichi connessi a tale funzione.

L'assemblea approva all'unanimità.

La dottoressa Carnevale curerà anche la parte contabile/amministrativa e il rapporto con la Banca Unicredit, presso la quale è attivato un conto corrente intestato all'Associazione PSY-COM APS.

In occasione dell'evento 9ICCP Naples, di seguito presentato, l'attività del tesoriere sarà supportata da altri soci da definire.

Programmazione attività 2022

In relazione all'anno 2022 la presidente illustra come l'associazione sarà attiva nella organizzazione del 9ICCP Naples "Community regeneration. Bonds and bridges among people and environment" che si svolgerà a Napoli e chiede la collaborazione di tutti i soci per la sua realizzazione. Illustra altresì come tale evento per la cui organizzazione ha avuto la fiducia della Università sia la prima occasione della associazione per sperimentarsi con un evento di potenziale grande portata scientifica.

È previsto il completamento del Perfezionamento *Perizia psicologica, CTU e referto psicologico per il Contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza assistita (IPV e VDW)* con un evento del 14 maggio 2022 e la riedizione dello stesso per l'anno accademico 2021-2022.

La presidente propone di affiancare, qualora possibile, il gruppo di ricerca del community psychology lab della Federico II, che in passato è risultato vincitore di bandi competitivi per il contrasto alla violenza di genere.

Immacolata Di Napoli, Marcella Autiero e Stefania Carnevale hanno già espresso la propria disponibilità a sviluppare tale attività progettuale

L'assemblea approva.

Approvazione bilancio 2021

La dott.ssa Stefania Carnevale, delegata dal vicepresidente Ciro Esposito, illustra la situazione economica della Associazione:

Nel 2020 vi sono state le seguenti **entrate**

Iscrizione 4 soci anno 2020 (corrisposte nel 2021)	80,00
Soci anno 2021:	140,00
(Gonzalez, Esposito, Ferrari Bravo, Celardo, Di Napoli, Agueli, Carnevale)	
Regione Campania	750,00

TOTALE ENTRATE **970,00**

Nel 2021 vi sono state le seguenti **uscite**

Residuo anno 2020	- 22,57
Spese bancarie	107,53
Computer	599,90
Cell di servizio	139,90
Spese parcheggio	101,00

Entrate/Uscite **970,00/ 970,90**

L'Assemblea approva all'unanimità

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, chiedendo l'esenzione dal bollo e imposta di registro per la Registrazione ai sensi dell'art. 82 co.5 D Lgs 117/2017. **ART. 26**

DLGS. 105/2018

[Handwritten signature]

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20:15 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

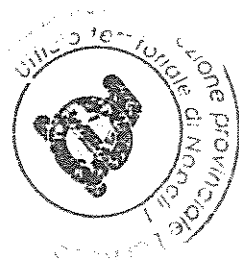
Il Segretario

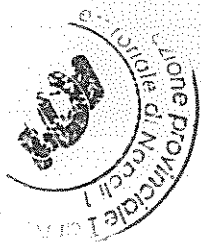
[Handwritten signature of Stefano Corubbi]

Il Presidente

[Handwritten signature]

Agenzia Entrate		Direzione Provinciale I di Napoli Ufficio Territoriale di Napoli I	
REGISTRATO AL N.	2795	3	
MOD. 71/M add.	20 MAG 2022	Data versam.	
TOTALE VERSATO €		IL DIRETTORE	





STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE **"PSY-COM APS"**

Titolo I **Costituzione e scopi**

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "PSY-COM APS", di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Napoli. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della Campania, ed intende operare anche in ambito nazionale e internazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e Estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"

- 1.A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "PSY-COM APS".
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta a uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 383 del 2000.

Art.3 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

3. Essa opera nei seguenti settori:

- Promozione della salute e del benessere;
- Interventi e prestazioni di natura sanitaria e sociale;
- Ricerca e intervento in ambito culturale, sociale, sanitario;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- valorizzare i temi della ricerca, dell'osservazione, della documentazione, dell'interpretazione dei processi d'azione e di pensiero, promuovere la diffusione di buone pratiche in ambito sociale, educativo e sanitario attraverso progetti di collaborazione e cooperazione nazionale e internazionale;
- svolgere attività di studio e ricerca scientifica, compiere indagini e sondaggi, acquisire e diffondere conoscenza nell'ambito della promozione del benessere e dell'equità sociale;
- erogare corsi di aggiornamento e di perfezionamento, anche avvalendosi di consulenti esterni o convenzionandosi con Università ed enti pubblici e privati;
- promuovere e realizzare iniziative editoriali, anche audiovisive o per via telematica, che possano risultare di supporto agli scopi associativi;
- promuovere, finanziare e contribuire a manifestazioni culturali in genere nel campo della promozione del benessere e della giustizia sociale, nel perseguimento della parità di genere;
- promuovere tutte le iniziative idonee a favorire le relazioni con il sistema culturale nazionale ed internazionale e le istituzioni pubbliche;
- valorizzare il ruolo degli psicologi all'interno della comunità professionali e del più ampio contesto culturale nazionale e internazionale, promuovendo la loro azione di catalizzatori sociali e attori di cambiamento nei processi di rigenerazione urbana;
- Promuovere benessere individuale, relazionale, organizzativo e collettivo, in una precisa prospettiva di genere, con la finalità di contrastare pregiudizi e stereotipi, nonché ogni forma di violenza di genere (Minority Stress, IPV – Intimate Partner Violence, DV - Domestic Violence, Witnessed Violence and Sexual Harrassment, Omofobia, Transfobia e Ginofobia) nelle diverse fasi della vita;

- Diffondere e attuare un impegno per la formazione di una società aperta e multietnica favorendo attività psicologiche, educative e formative per le famiglie e le comunità;
- Diffondere modalità costruttive e propositive per affrontare temi di ecologia ambientale come fattore di cambiamento positivo nella salvaguardia e difesa dei valori ambientali e del patrimonio culturale di comunità, valorizzando l'educazione outdoor, i prodotti, oggetti e realtà ambientali imperfetti privi di valori di mercato in senso stretto, per accedere a nuove possibilità creative e comunicative in un'ottica rispettosa delle persone e dell'ambiente;
- promuovere iniziative socio culturali, per il superamento delle differenze di origine sociale e culturale, attraverso interventi di public engagement e azioni educative, informative, di sviluppo e di sostegno;
- promuovere la difesa dei diritti umani e la diffusione tra i cittadini della coscienza solidaristica;
- fornire adeguato sostegno organizzativo e promozionale a tutte le finalità sopra specificate;
- promuovere e/o partecipare a bandi e gare europee e/o nazionali e/o regionali che abbiano obiettivi compatibili con quelli della APS;
- istituire, promuovere e sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica.

L'associazione, oltre alle attività indicate, potrà svolgere qualunque attività connessa e accessoria a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e fidejussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi con riferimento all'oggetto sociale nei limiti di legge.

Art.4 – Attività

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione, anche attraverso reti di partnership e accordi culturali, svolge attività quali:

1. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
2. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
3. attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
4. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta, razionale e innovativa delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e

riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

5. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

6. formazione permanente, in Italia e all'estero, anche in collaborazione con Università, Ministeri, Unione Europea, Fondazioni e Organizzazioni Nazionali e Internazionali, Enti e Centri di Ricerca pubblici e privati;

7. attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, educativo e sanitario; in particolare, promuovendo e conducendo progetti di ricerca nell'ambito della formazione e aggiornamento, in collaborazione con Università, Centri di ricerca e fondazioni nazionali ed internazionali nei campi della psicologia, del terzo settore, e della cooperazione allo sviluppo e innovazione;

8. sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all'esclusione, al razzismo, al sessismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, collaborando e/o promuovendo servizi rivolti alla comunità e alle persone, anche progettando percorsi individuali che favoriscano nuove opportunità d'inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nelle comunità e nel territorio, con specifica attenzione alla dimensione di genere;

9. valorizzazione dei linguaggi giovanili e intergenerazionali, come forma specifica di associazionismo e di scambio tra generazioni, proponendosi come luogo di incontro e di aggregazione per lo sviluppo nel nome di interessi collettivi, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso forme di educazione permanente.

10. promozione di una politica volta a sostenere i diritti delle minoranze, che, fondata sul pieno riconoscimento di cittadinanza, della soggettività, e che riconosca alle minoranze adeguati spazi di vita e strumenti di partecipazione;

11. impegno per l'affermazione di una cultura non violenta e pacifista, favorevole al disarmo e per il controllo e la riduzione delle spese militari, anche attraverso la pratica del servizio civile e dell'obiezione di coscienza;

12. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, educativo e sanitario, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

13. radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

14. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

15. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, al trattamento di BES, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

16. attività finalizzate al sostegno, recupero e riduzione del danno in casi di ludopatie, dipendenze affettivo-relazionali e da sostanze;

17. attivazione e prestazione di servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

18. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

19. consulenza educativa, progettazione e supervisione psicologica, interventi di consulenza organizzativa, gestionale e per la progettazione sociale, anche in collaborazione con Università, Ministeri, Unione Europea, Fondazioni e Organizzazioni Nazionali ed Internazionali, Enti e Centri di Ricerca pubblici e privati;

20. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

21. accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;

22. agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

23. svolgimento di ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea al perseguimento dell'oggetto sociale. In particolare l'associazione potrà gestire strutture anche di tipo commerciale, come chioschi, bar e spacci interni per i soci, e inoltre potrà effettuare la vendita di libri, riviste e prodotti e qualsiasi altra attività commerciale connessa e sussidiaria allo scopo associativo;

24. Più specificamente l'associazione intende promuovere la ricerca e l'attività della psicologia e della psicoterapia, anche in un'ottica di medicina di genere, in interventi di formazione, prevenzione, trattamento e riabilitazione ad ampio spettro sociale, nell'interazione della professionalità psicologica con medici, architetti, urbanisti, pedagogisti, sociologi, assistenti sociali e altre professionalità, al fine di promuovere il benessere e la qualità di vita di singoli, famiglie, comunità e organizzazioni; promuovere inclusione sociale e combattere ogni forma di violenza e disuguaglianza.

Tra le iniziative specifiche rientrano:

- qualsiasi intervento di contrasto alla Violenza di genere contro le donne, alla Violenza domestica, in tutte le sue forme, compreso il maltrattamento, l'abuso sessuale e lo Stalking;
- presa in carico e trattamento di famiglie ad alta conflittualità e sostegno a famiglie e minori;
- presa in carico di migranti e promozione di dialogo interculturale;
- progetti di rigenerazione urbana, creazione e supporto di iniziative per la governance partecipata;
- interventi e cooperazione con il sistema scolastico nell'ottica del contrasto al fenomeno della povertà educativa e della dispersione scolastica, offrendo supporto psicologico e socio-culturale, nonché attività scolastiche ed extrascolastiche.

L'Associazione, infine, può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a. partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b. essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c. esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b. rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c. versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a. recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - b. mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.
2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
- a. comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b. persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c. aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV

Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
 - c. il Presidente;
 - d. l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo;
 - e. l'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a. su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b. su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a. approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b. approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c. approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d. determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e. eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- f. eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- g. eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- h. decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- i. approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

- j. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - k. deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
- a. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b. deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3(un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a. redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b. redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- c. redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- e. decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f. redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g. decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h. deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i. decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j. ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k. curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l. deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m. adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n. adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
- d. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se

confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.21 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.

3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a. firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b. curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c. adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d. convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:

- a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
- d. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.23 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato se si superano i limiti come da legge, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.24 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a. vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b. vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c. esercitare il controllo contabile;
- d. esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e. attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f. partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.25 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.
3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.26 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art.27 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 1. il libro degli associati;
 2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.28 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.29 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. quote associative;
 - b. contributi pubblici e privati;
 - c. donazioni e lasciti testamentari;
 - d. rendite patrimoniali;
 - e. attività di raccolta fondi;
 - f. rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g. proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - h. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.30 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.31- Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o,

in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.32 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.